

7547.20

Esente



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

MARIA CRISTINA GIANCOLA

Presidente

MARCO MARULLI

Consigliere

GUIDO MERCOLINO

Consigliere

ANTONIO PIETRO LAMORGESE Consigliere - Rel.

GIUSEPPE DE MARZO

Consigliere

Oggetto

Separazione personale - statuizioni economiche - giudizio di divorzio - rapporti

Ud. 09/01/2020 PU

Cron. 7547

R.G.N. 28617/2018

SENTENZA

sul ricorso 28617/2018 proposto da:

MC, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Zedda Roberto, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

VD, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Cappellari Michele, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

86
2020

9

avverso la sentenza n. 751/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 10/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2020 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito il P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS LUISA che ha concluso per il rigetto;

udito, per il ricorrente, l'avvocato Roberto Ferri, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'avvocato Cappellari Michele che si è riportato alle difese svolte.

FATTI DI CAUSA

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi DV e CM, la Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 2 agosto 2017, in parziale accoglimento del gravame della V e in riforma della sentenza impugnata, aumentava a complessivi € 750,00 il contributo di mantenimento (di cui € 450,00 per la moglie e € 300,00 per la figlia minore) imposto al M da novembre 2014 a settembre 2015, in considerazione del fatto che nel giudizio di divorzio le somme dovute dal M erano state determinate in sede presidenziale (in complessivi € 800,00) a decorrere dal mese di ottobre 2015, mentre riteneva congruo il contributo di mantenimento determinato in sede di separazione sino al mese di ottobre 2014.

Avverso questa sentenza il M propone ricorso per cassazione, con il quale sostiene che il giudice della separazione avrebbe indebitamente sovrapposto la propria valutazione sulle statuizioni economiche conseguenti alla separazione a quella adottata dal giudice nel parallelo giudizio di divorzio; infatti, egli assume che la Corte territoriale non aveva il potere di rideterminare il contributo di

9.

mantenimento in sede di separazione, essendo pendente il giudizio di divorzio nel corso del quale l'ordinanza presidenziale del 14 ottobre 2016 aveva implicitamente valutato l'intero arco temporale dall'inizio dello stesso giudizio, confermando il contributo di mantenimento già fissato dal tribunale in sede di separazione. La ^V resiste con controricorso e memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 898 del 1970 con un unico motivo che imputa alla Corte territoriale di avere disciplinato i rapporti economici tra i coniugi, in relazione ad un periodo già regolato dall'ordinanza del 14 ottobre 2016 resa in sede presidenziale nel parallelo giudizio di divorzio che, pur avendo modificato il contributo economico dovuto dal ^M a partire da ottobre 2015, aveva implicitamente valutato l'intero arco temporale intercorrente dall'inizio dello stesso giudizio (in data 6 agosto 2012) e confermato l'entità del contributo di mantenimento già inderogabilmente fissato (e non più modificabile) dal tribunale in sede di separazione.

Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il giudice della separazione è investito della *potestas iudicandi* sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (Cass. n. 27205 del 2019), i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di

separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile (Cass. n. 1779 del 2012). Si spiega in tal modo perché la pronuncia di divorzio, operando *ex nunc* dal momento del passaggio in giudicato, non comporti la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale (o di modifica delle condizioni di separazione) iniziato anteriormente e ancora pendente, ove esista l'interesse di una delle parti all'operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali (tra le tante Cass. n. 5510 e 5062 del 2017).

Nella specie, il giudice della separazione con la sentenza impugnata non è intervenuto impropriamente a modificare le statuizioni economiche rese in sede di divorzio (*cf.* Cass. n. 17825 del 2013), ma ha fissato la decorrenza del contributo di mantenimento a carico del ^M fino al mese di settembre 2015, senza dunque interferire con le statuizioni economiche emesse in sede divorzile a decorrere dal mese di ottobre 2015.

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in €4200,00 per spese e accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, DPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

g.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Roma, 9 gennaio 2020

Il cons. rel.
[Signature]

Il Presidente

[Signature]



CASSAZIONE.NET